

REVISIONE PERIODICA (ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CODIGORO

**(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100
DEL 16 GIUGNO 2017)**

RELAZIONE TECNICA

1 – PREMESSA

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 integrato dalle modifiche apportate con il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito T.U.S.P) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, **un'analisi dell'assetto complessivo delle società (di seguito denominato Revisione Periodica)** in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive che il suddetto provvedimento venga adottato entro il 31 Dicembre di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

In base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

2 – APPROFONDIMENTO NORMATIVO

2.1 - Oggetto della Revisione Periodica delle società - Delimitazione del perimetro oggettivo:

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate innanzitutto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, **direttamente e/o indirettamente**, alla data del **31/12 dell'anno precedente**.

Ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. si intende:

- per **"partecipazione"**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per **"società"**: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per **"partecipazione indiretta"**: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per **"controllo"**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

Divengono quindi oggetto di razionalizzazione periodica:

- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione diretta seppur non controllate;
- le società controllate dall'Amministrazione Pubblica;

- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione indiretta:
 - di primo livello se detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo se detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, sono escluse dall'obbligo di alienazione e possono essere mantenute ex lege le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

2.2 – Revisione Periodica delle società - Eventuali condizioni che rendono obbligatorio un Piano di Razionalizzazione

La ricognizione/analisi delle società può determinare la necessità di adottare un Piano di Razionalizzazione, così come previsto dal 2^a comma dell'art. 20.

I Piani di Razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove con la revisione periodica le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza delle seguenti macro categorie di situazioni, come previste dal 2^a comma dell'art.20 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo Decreto. Il comma 1 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- i. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ii. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- iii. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- iv. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- v. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *“per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

Altri commi dell'art. 4 prevedono altre fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune, tra le quali si sancisce che *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”*(comma 6).

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La revisione periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P. è:

- obbligatoria;
- da effettuarsi annualmente e per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- necessaria anche in caso di attestazione di assenza di partecipazioni.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le suddette condizioni.

L'esito dell'analisi, salvo esplicite prescrizioni della legge, è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata in relazione alle singole società (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge:

- stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4;
- sussistenza o insussistenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

Nel fornire le suddette motivazioni va tenuta in considerazione l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti i servizi pubblici locali, va altresì esplicitata la ragione della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società partecipata piuttosto che in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non risultano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

2.3 - Adempimenti connessi alla adozione del provvedimento di "Revisione Periodica delle società" in cui le amministrazioni detengono partecipazioni e dell'eventuale Piano di Razionalizzazione.

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 (revisione periodica) e 2 (razionalizzazione) dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*».

La "razionalizzazione periodica delle partecipazioni" va, infine, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente al fine di consentirne la conoscenza agli stakeholder. Va puntualizzato che tale adempimento si ritiene doveroso anche se esso non risulta espressamente previsto né dal T.U.S.P. né dal D.lgs. n. 33/2013.

3 - PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 23.12.2014, N. 190

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 del Comune di Codigoro è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 45 del 24.03.2015, inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n.190/2014 "c.d. Legge di Stabilità 2015" e fatto proprio dal Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 21 del 30.03.2015;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 29.03.2016 ha approvato una "Relazione sui risultati conseguiti", relazione trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della succitata legge 190/2014.

4 – REVISIONE STRAORDINARIA “UNA TANTUM” – SITUAZIONE AL 23/09/2016

La revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., dei piani operativi di razionalizzazione già adottati in precedenza, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

In data 26/9/2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 23.09.2016, così come disposto all'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, in data 27/10/2017;

Lo scopo della ricognizione era quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero prive dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o ricadenti in una delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2, del medesimo Decreto.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

5 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ' 2018 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2017

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2018 si è approvata l'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2017, secondo le previsioni dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017.

Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, emanate il 23/11/2018, che dettavano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare in relazione al censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20 l'esito del provvedimento è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

L'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2017 ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di un piano di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni in essere; non è risultato pertanto non necessario provvedere, entro il 31/12/2019, alla approvazione di una relazione sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 c. 4 T.U.S.P.

6 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ' 2019 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO AI SENSI DELL'ART. 20 C. 4 T.U.S.P.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2019 si è approvata l'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2018, secondo le previsioni dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017.

Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, che dettano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare in relazione al censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20 l'esito del provvedimento è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

L'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2018 aveva previsto di procedere al seguente intervento di razionalizzazione entro il 31.12.2020:

Fusione per incorporazione CADF incorporante – DELTA WEB incorporata.

La fusione prevista è avvenuta con la stipula del relativo atto in data 6 novembre 2020, Rep. n. 9308 - Raccolta n. 7342 a rogito Notaio Fabio Cosenza, registrato il 24.11.2020 e depositato presso la C.C.I.A.A. di Ferrara in data 26 novembre 2020, con effetto a partire dall'1.01.2021.

7 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2020 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2020 si è approvata l'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2019, secondo le previsioni dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017.

Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, che dettano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare in relazione al censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20 l'esito del provvedimento è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2020 si è provveduto alla contestuale approvazione della revisione periodica (analisi dell'assetto complessivo) delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 c. 4 t.u.s.p. del comune di Codigoro.

L'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2019 ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di un piano di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni in essere; non risulta pertanto necessario provvedere, entro il 31/12/2021, provvedere alla approvazione di una relazione sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 c. 4 T.U.S.P.

8 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2021 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020

8.1 - Le partecipazioni del Comune di Codigoro - ricognizione

Alla data del 31/12/2020 il Comune di Codigoro possedeva le seguenti partecipazioni dirette nelle seguenti società oggetto di rilevazione:

1. **C.A.D.F. S.P.A.**
2. **DELTA 2000 Società Consortile a R.L.**
3. **HERA S.P.A.**
4. **SIPRO S.P.A.**

5. LEPIDA S.P.A.
6. CLARA S.P.A.
7. AREA IMPIANTI S.P.A.
8. BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.

Alla suddetta data l'ente possedeva anche la seguente società indiretta per il "tramite" di **C.A.D.F. S.P.A.** di cui l'ente non possiede il controllo:

1. Delta Web S.P.A

Come evidenziato al precedente punto 6 Delta Web S.P.A nell'anno 2020 si è fusa per incorporazione con CADF SPA., con effetto a partire dall'1.01.2021.

L'elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti diffuse in data 20/11/2019, "ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI CODIGORO DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE (ART.20 .D.LGS. N.175/2016) - AL 31/12/2020 " è così articolato:

- 1 Scheda anagrafica
- 02.01 Ricognizione delle società a partecipazione diretta
- 02.02 Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 02.03 Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03.01 Schede per singola società con l'analisi dei requisiti generali
- 03.02 Schede per singola società con l'analisi dei requisiti di carattere finanziario
- 04 Descrizione delle attività svolta e motivazioni del mantenimento senza interventi di razionalizzazione
- 05.01 Azioni di contenimento dei costi (negativo)
- 05.02 Azioni di cessione/alienazione quote (negativo)
- 05.03 Azioni di liquidazione (negativo)
- 05.04 Azioni di Fusione/Incorporazione (negativo)
- 05.05 Riepilogo

8.2 - Esito della Revisione Periodica delle società al 31/12/2020

L'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Codigoro al 31/12/2020 ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di un piano di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni in essere; risulterà pertanto non necessario provvedere, entro il 31/12/2022, alla approvazione di una relazione sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 c. 4 T.U.S.P..